Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 27 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(5227 - 221)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1211.

Disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, art. 6, sui Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica, al corso superiore di specializzazione ottica e al corso superiore tecnico della motorizzazione, di cui al secondo comma degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, è effettuata da apposite Commissioni nominate dal Ministro per la difesa, e composte, per ciascun Servizio tecnico da:

il tenente generale capo del Servizio, presidente;

un maggiore generale, due colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso, membri:

un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

I titoli da valutare, che, salvo quello relativo allo esame di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sono i seguenti:

a) voto della laurea specifica o, per gli ufficiali non muniti di laurea, voto dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 3;

b) titoli accademici o tecnici, militari e civili, salvo l'eccezione di cui all'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 917;

c) qualità morali e militari ivi comprese le benemerenze di guerra.

La valutazione avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*), con l'attribuzione, da parte della Commissione, dello stesso voto di esame di ammissione o del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alle lettere *b*) e *c*) con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti per ogni titolo da ciascuno dei componenti della Commissione.

La valutazione complessiva dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei tre voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono compresi in graduatorie distinte per ciascun corso. A parità di punti di merito viene data la preferenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *c*). Sono ammessi ai corsi gli ufficiali che risultino primi classificati nel numero corrispondente a quello dei posti previsti nel bando di ammissione.

Art 3.

L'esame di ammissione ai corsi previsto per gli ufficiali non muniti di laurea dagli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, ed avente lo scopo di accertare nei concorrenti la preparazione necessaria a seguire con profitto i corsi stessi, consiste, per ciascun corso nelle seguenti prove:

a) *Corso superiore tecnico di artiglieria*:

una prova scritta di meccanica razionale;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

analisi matematica con elementi di geometria analitica e proiettiva;

meccanica razionale;

fisica generale;

chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica;

b) *Corso di specializzazione elettronica*:

una prova scritta di elettronica generale;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

analisi matematica;

fisica generale;

elettrotecnica generale;

radiotecnica generale,

c) *Corso superiore di specializzazione ottica*:

una prova scritta di analisi matematica;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

analisi matematica;
geometria analitica e proiettiva;
fisica generale;
chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica;

d) *Corso superiore tecnico della motorizzazione*:

una prova scritta di meccanica applicata;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

meccanica applicata;
elettrotecnica generale;
fisica generale;
chimica applicata.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 18/30 in ciascuna materia. La votazione complessiva è stabilita dalla media tra il punto riportato nella prova scritta ed i punti riportati nella prova orale.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse che possono dividersi in Sottocommissioni, sono costituite, per ciascun corso, da un maggiore generale del Servizio tecnico di artiglieria o della motorizzazione a seconda che il corso riguardi l'uno o l'altro Servizio tecnico, presidente, da quattro colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso e da quattro docenti universitari, uno per ciascuna delle materie di prova orale specificate nei capoversi *a*), *b*), *c*), *d*), del primo comma del presente articolo, membri con diritto a voto.

Art. 4.

Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 5 della legge 31 luglio 1956, n. 917, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno dei corsi indicati dal secondo comma degli articoli 2 e 3 della stessa legge, viene espletato da apposite Commissioni costituite, per il Servizio tecnico di artiglieria e per il Servizio tecnico della motorizzazione, come segue:

per la valutazione dei titoli, secondo le norme di cui al precedente art. 1;

per le prove di esame, secondo le norme di cui allo ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli da valutare sono quelli indicati, per i concorrenti muniti di laurea, nell'art. 2 del presente decreto e la valutazione avviene con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 2.

Gli ufficiali, dichiarati idonei in sede di valutazione dei titoli sono ammessi a sostenere le prove di esame specificate, per ciascun corso, nel primo comma del precedente art. 3. La votazione è stabilita con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

La graduatoria finale degli idonei in ciascun concorso è formata, in base al punto risultante dalla votazione complessiva delle prove di esame maggiorato dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero di posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma o Servizio di appartenenza. Essi sono ammessi a frequentare il corso per il quale hanno presentato domanda.

Art. 5.

Il corso superiore tecnico di artiglieria è costituito da due anni accademici e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

Ogni anno accademico, della durata di undici mesi, comprende insegnamenti teorico-pratici e prove di esame, nonchè applicazioni pratiche presso enti vari civili e militari.

Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi, al termine del biennio, presso stabilimenti militari.

Art. 6.

Il corso di specializzazione elettronica è costituito da due anni accademici denominati il primo « corso di elettronica generale » e il secondo « corso di applicazioni elettroniche », e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

Ciascuno dei due corsi annuali ha la durata di undici mesi ed è svolto secondo il calendario e le modalità stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il periodo pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi, al termine del biennio, presso stabilimenti militari.

Art. 7.

Il corso superiore di specializzazione ottica è costituito da due anni accademici, ciascuno della durata di undici mesi, e da un periodo di servizio pratico sperimentale.

Il primo anno accademico si svolge presso l'Istituto nazionale d'ottica in Firenze e il secondo presso il Laboratorio di precisione dell'esercito in Roma. Ciascun anno accademico comprende insegnamenti teorico-pratici, prove di esame presso gli enti predetti e viaggi d'istruzione presso enti vari civili e militari.

Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi al termine del biennio, presso stabilimenti militari.

Art. 8.

Il corso superiore tecnico della motorizzazione è costituito dal complesso dei seguenti periodi di addestramento teorico-pratico e di tirocinio:

a) « corso superiore della motorizzazione » della durata di dieci mesi, presso il Centro studi ed esperienze della motorizzazione in Roma;

b) « corso di specializzazione della motorizzazione » della durata di undici mesi, presso il Politecnico di Torino;

c) « tirocinio pratico » della durata di otto mesi, presso stabilimenti ed enti tecnici della motorizzazione.

Art. 9.

Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 sono indicate nella tabella *A* annessa al presente decreto.

I programmi didattici delle materie di cui al comma precedente ed i calendari dei corsi sono stabiliti nei regolamenti interni dei corsi stessi.

Art. 10.

Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti presso l'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse, che possono dividersi in Sottocommissioni, sono composte da un generale del Servizio tecnico di artiglieria o della motorizzazione, a seconda che il corso riguardi l'uno o l'altro Servizio tecnico, presidente, da quattro colonnelli o tenenti colonnelli del Servizio stesso e da altri quattro membri, di cui almeno due docenti universitari.

Per ciascun esame la Commissione attribuisce un punto in trentesimi. L'esame si intende superato se l'ufficiale riporta almeno 18/30; in caso contrario l'ufficiale è respinto.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni e per le modalità di svolgimento degli esami dopo il primo ed il secondo anno del corso di specializzazione elettronica, dopo il primo anno del corso superiore di specializzazione ottica e dopo il secondo anno del corso superiore tecnico della motorizzazione, valgono le norme vigenti, rispettivamente, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ottica ed il Politecnico di Torino.

Art. 11.

Gli ufficiali frequentatori dei corsi contemplati dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni: il numero degli esami da sostenere nella prima sessione e le relative materie, sono a scelta dell'ufficiale.

L'ufficiale respinto nella prima sessione può ripetere gli esami nella seconda sessione.

L'ufficiale respinto, anche in una sola materia nella seconda sessione, è dimesso dal corso.

Art. 12.

L'ufficiale che per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso rimanga assente per oltre sessanta giornate di lezione ovvero non possa sostenere gli esami, può essere ammesso, su domanda, a ripetere lo stesso anno del corso successivo.

Art. 13.

La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia nelle due sessioni di esame.

Art. 14.

La valutazione al termine del servizio pratico sperimentale o del tirocinio pratico presso enti o stabilimenti, è espressa nel rapporto personale relativo al servizio prestato dall'ufficiale mediante giudizio di idoneità o non idoneità al trasferimento nel rispettivo Servizio tecnico.

Il rapporto personale è compilato dal vice direttore dell'ente o stabilimento ed è revisionato dal direttore dell'ente o stabilimento stesso e dal capo del rispettivo Servizio tecnico.

La valutazione relativa al servizio pratico sperimentale o al tirocinio pratico è effettuata anche se l'ufficiale, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non abbia prestato servizio per un periodo massimo di sessanta giorni; in caso di assenza dal servizio per oltre sessanta giorni, l'ufficiale permane presso l'ente o stabilimento sino al compimento di sei mesi di servizio.

L'ufficiale dichiarato non idoneo al trasferimento nel Servizio tecnico non può essere ammesso a ripetere il servizio pratico sperimentale o il tirocinio pratico.

Art. 15.

Il punteggio finale degli ufficiali che, ai sensi dell'articolo precedente, siano dichiarati idonei al trasferimento nel Servizio tecnico, è determinato dalla media aritmetica, calcolata al millesimo dei due punti di classificazione annuale.

In base al punteggio finale, gli ufficiali vengono compresi in graduatorie distinte a seconda che siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'art. 4.

Art. 16.

I corsi per il trasferimento nei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione dei capitani in servizio permanente che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 917, sono indetti con decreto del Ministro per la difesa.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ogni Servizio tecnico è stabilito in base alle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo Servizio.

Le domande dei concorrenti vengono esaminate, per ciascun Servizio tecnico, da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa.

La Commissione per il Servizio tecnico di artiglieria è costituita dal generale ispettore dell'Arma di artiglieria, dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria, dal direttore generale di artiglieria, da un maggior generale e da un colonnello del Servizio tecnico. Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano. Disimpegna le mansioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

La Commissione per il Servizio tecnico della motorizzazione è costituita dall'ispettore generale della motorizzazione, presidente, dal tenente generale capo del Servizio, da un maggiore generale e due colonnelli del Servizio stesso, membri. Disimpegna le mansioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 17.

Le Commissioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 16 procedono, per ciascun concorrente, all'accertamento del risultato conseguito al termine dei corsi.

Le graduatorie dei vincitori del concorso per il trasferimento dei capitani in servizio permanente nel Servizio tecnico di artiglieria o nel Servizio tecnico della motorizzazione sono compilate ordinando gli ufficiali secondo il punteggio finale conseguito nel rispettivo corso di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, e scegliendo i primi classificati nel numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio finale, anche tra ufficiali che abbiano frequentato lo stesso corso in epoche diverse, è data la precedenza, nell'ordine, all'ufficiale avente

maggiore anzianità di grado, all'ufficiale che abbia partecipato a precedenti analoghi concorsi ed all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella graduatoria di ammissione al corso di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

I vincitori del concorso sono trasferiti nel relativo Servizio tecnico, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 917, dalla data del decreto con il quale il Ministro per la difesa approva la graduatoria del concorso.

Disposizioni finali

Art. 18.

I capitani in servizio permanente che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei, o che nella graduatoria del concorso per il trasferimento nei Servizi tecnici non risultino fra i vincitori, si applicano le norme di cui all'art. 52 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137. La determinazione del Ministro di cui al primo comma del medesimo art. 52 è adottata su proposta del capo del Servizio tecnico di artiglieria o del capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 56. — RELLEVA

TABELLA *A*

Elenco delle materie di insegnamento e di esame dei corsi: « superiore tecnico di artiglieria », « di specializzazione elettronica », « superiore di specializzazione ottica », e « superiore tecnico della motorizzazione ».

A. *Corso superiore tecnico di artiglieria*

Primo anno di corso:
- Balistica esterna razionale;
- Balistica interna e proietto;
- Esplosivi;
- Fisica complementare;
- Metallurgia.

Secondo anno di corso:
- Balistica esterna sperimentale ed applicata;
- Costruzioni artiglierie ed armi portatili;
- Esplosivi;
- Fisica complementare;
- Missilistica;
- Tecnologia delle fabbricazioni ed organizzazione del lavoro.

B. *Corso di specializzazione elettronica*

Primo anno di corso (« corso di elettronica generale »):
- Teoria delle comunicazioni elettriche;
- Teoria delle microonde;
- Teoria delle reti per le telecomunicazioni;
- Radiotecnica;
- Tubi elettronici;
- Onde elettromagnetiche e loro propagazione;
- Misure radioelettriche;

Due materie, a scelta, fra le seguenti tre:
- Teoria di ponti radio.
- Teoria dei semiconduttori e transistor;
- Elettroacustica.

Secondo anno di corso (« corso di applicazioni elettroniche »):
- Servomeccanismi;
- Teoria dei radioricevitori;
- Tecnica delle misure e collaudi elettronici;
- Tecnica delle microonde;
- Sistemi elettronici di guida e aiuti alla navigazione;
- Tecnica degli apparati radar;
- Calcolatrici elettroniche e loro applicazioni;
- Tecnica degli impianti radar;
- Tecnica dei missili guidati.

C. *Corso superiore di specializzazione ottica*

Primo anno di corso:
- Complementi di matematica;
- Ottica geometrica;
- Fisica delle radiazioni;
- Ottica fisiologica;
- Vetri e vetreria;
- Elementi di meccanica di precisione;
- Strumenti ottici fondamentali;
- Fotografia.

Secondo anno di corso:
- Strumenti ottici e loro progettazione;
- Calcolo ottico;
- Costruzioni ottiche e montaggio di strumenti;
- Fotometria;
- Condizioni tecniche e collaudi.

D. *Corso superiore tecnico della motorizzazione*

Primo anno di corso (« corso superiore della motorizzazione »)
- Trazione meccanica;
- Teoria dei motori a combustione interna;
- Teoria organi della trasmissione;
- Materie di consumo per l'autotrazione;
- Tecnologia meccanica;
- Tecnica e pratica motori a combustione interna;
- Tecnica e pratica autotelai;
- Tecnica aeronautica;
- Istruzioni pratiche di impiego di veicoli speciali.

Secondo anno di corso (« corso di specializzazione della motorizzazione »).
- Costruzione degli autoveicoli;
- Costruzione dei motori;
- Equipaggiamenti elettrici;
- Motori per automobili;
- Tecnologie speciali dell'automobile;
- Problemi speciali e prestazione degli automezzi;
- Costruzione delle carrozzerie.

Visto, *il Ministro per la difesa*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1958, n. 1212.

Soppressione del Vice Consolato di 2ª categoria in Callao (Perù), istituzione nella stessa località di un Consolato di 2ª categoria e modificazione della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato di 2ª categoria in Callao (Perù), alle dipendenze dell'Ambasciata in **Lima**, è **soppresso**.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in Callao (Perù) con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia costituzionale del Callao.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lima è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccettuata la provincia costituzionale del Callao.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 45 — RULLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1958, n. 1213.

Segni caratteristici dei titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato 3,50 % - 1906.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che i titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato 3,50% - 1906, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262, e le stampe per tali titoli, da utilizzare per operazioni ordinarie, rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° gennaio 1959;

Visto il regio decreto 16 agosto 1906, n. 472, per l'esecuzione della legge anzidetta;

Considerato che per i titoli nominativi suddetti sarà provveduto all'affogliamento a norma dell'art. 120 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, mentre per le stampe per tali titoli, da utilizzare per le operazioni ordinarie da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 1959 è necessario determinare i nuovi segni caratteristici;

Ritenuto di fissare i menzionati segni caratteristici, adeguandoli a quelli dei titoli al portatore, attualmente in circolazione, dello stesso Consolidato 3,50% - 1906;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato 3,50% netto, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262, da rilasciare per le operazioni ordinarie dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1984, sono stampati in calcografia e litografia su carta filigranata liscia di colore bianco e sono conformi al modello che, munito del visto del Ministro per il tesoro, viene approvato e depositato, insieme col presente decreto, di cui fa parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.

La carta presenta, su tutta la sua superficie, una filigrana in chiaro-scuro a motivi ondulati simmetrici, in scuro, che si ripetono e che formano due losanghe. La losanga più grande racchiude le lettere « D. P. » in filigrana chiara ombreggiata.

Art. 2.

Ogni certificato è formato dal corpo del titolo e dal foglio dei tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, che racchiude una seconda cornice lineare.

In alto, al centro, è stampata, su fondino incrociato a forma di nicchia, la testa della dea Roma; a sinistra di essa sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Certificato N.° » « Cap. Nom. L. » e « Rendita annua L. », seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le rispettive indicazioni, con sotto uno spazio in bianco, per apporvi, all'atto del rilascio, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano »; a destra è riportata la dicitura « Rata sem.le » seguita da una parentesi a graffa con le indicazioni, su due righi, delle scadenze « al 1° gennaio L. » e « al 1° luglio L. », seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'importo delle due rate, con sotto uno spazio bianco in cui è stampato il bollo fiscale per titoli nominativi di debito pubblico.

Sotto la testa della dea Roma seguono, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Debito pubblico - dello Stato Italiano - Consolidato tre e cinquanta per cento - esente da qualsiasi imposta presente e futura - Legge 29 giugno 1906 N.° 262 - Nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato Italiano è iscritta l'annua rendita - di Lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione della rendita annua, in lettere) - con godimento dal . . . . . a favore di . . . . . - (segue uno spazio in bianco) - Le rate semestrali sono pagabili dal 1.° Gennaio e dal 1.° Luglio - di ogni anno, mediante ricevuta dell'esibitore del presente certificato. - Roma, ... - Il Direttore Generale . . . . . - V.° per la Corte dei conti . . . . . - Il Direttore di Divisione . . . . . - N.° . . . . . di posizione ».

Il rovescio del corpo del titolo è limitato da cornici rettangolari identiche a quelle del prospetto. Nello spazio bianco interno alle cornici sono stampate le leggende: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752. », in mezzo, e « Il presente certificato è stato emesso con un foglio di n. (segue uno spazio bianco) ricevute, da - quella di scadenza (segue altro spazio bianco), a quella di scadenza 1° gennaio 1985 », in basso.

Art. 4.

Il foglio tagliandi comprende cinquantadue tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su quattro colonne di tredici tagliandi ciascuna, poste verticalmente al lato sinistro del corpo del titolo. Detti tagliandi sono numerati progressivamente da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, da quello n. 65, di scadenza 1° luglio 1959, a quello n. 116, di scadenza 1° gennaio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti di piccole losanghe a linea scura che racchiudono una crocetta. La cornice racchiude un fondino a tratteggio verticale interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare

bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Consolidato 3,50% (sotto tale leggenda, fra parentesi, è riportato, in carattere piccolo, l'anno di emissione: 1906) Certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) Ricevuta per la rata sem.le al (segue l'indicazione della data di scadenza) L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) Il ricevente . La presente quietanza deve essere staccata dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo inferiore destro, in apposito quadratino, è stampato il numero progressivo del tagliando.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una cornicetta rettangolare identica a quella del prospetto.

Lungo il margine superiore del foglio tagliandi è riportata la leggenda « Il presente foglio comprende N. ricevute, da quella di scadenza a quella di scadenza 1° Gennaio 1985 Le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del Certificato dal quale saranno staccate, a cura dell'Ufficio pagatore, le corrispondenti quietanze ».

Art. 5.

Tutte le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio, tanto del corpo del titolo che dei tagliandi, sono stampate litograficamente in colore bruno.

La testa della dea Roma è stampata calcograficamente in colore bruno.

Il fondino dei tagliandi è stampato litograficamente in colore giallo-arancio chiarissimo.

Il bollo fiscale è stampato tipograficamente in nero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1958

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 43. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1958, n. 1214.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Reggio Calabria, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1958

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 54. — RELLEVA

LEGGE 24 gennaio 1959, n. 4.

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato al 15 marzo 1959.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — ANGELINI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — FERRARI AGGRADI — BO — GONELLA — PRETI — SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) costituito, per legge, di trenta membri, risultò composto, in base alle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

L'eterogeneità delle forze rappresentate, che non aveva sul principio, impedito — attraverso occasionali intese tra gli esponenti delle correnti di centro-destra — l'elezione del sindaco e della Giunta, doveva, però, successivamente, riflettersi in modo negativo, sulla vitalità degli Organi di amministrazione. La crisi si delineò allorchè il gruppo di destra, che si era limitato ad appoggiare la Giunta in sede consiliare, senza entrarvi a far parte, declinò ogni ulteriore collaborazione determinando, con la presentazione di una mozione di sfiducia le dimissioni del sindaco e degli assessori, accolte dal Consiglio comunale nella seduta del 1° agosto 1958.

Da allora, quella rappresentanza elettiva sempre più divisa da dissidi irresolubili, si è dimostrata assolutamente incapace di provvedere alla ricostituzione degli Organi dimissionari.

Infatti, nell'adunanza consiliare di prima convocazione all'uopo indetta per il 16 settembre scorso, non si riuscì a conseguire alcun risultato positivo in ordine alla elezione del sindaco, mentre addirittura deserta andò, poi, la seduta di seconda convocazione, del 23 settembre 1958, per difetto del numero di presenti richiesto dalla legge 22 marzo 1952, n. 173.

Il Prefetto di Napoli, pertanto, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge dispose d'ufficio un'altra seduta consiliare di 2ª convocazione per l'elezione del sindaco, con l'esplicita diffida — di cui veniva disposta la notifica a tutti i consiglieri — che qualora anche questa adunanza fosse riuscita infruttuosa, si sarebbe provveduto a norma di legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè la riunione fissata per il [illegible] ottobre 1958, andò nuovamente deserta per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 32 del testo unico 1915 della legge civile e penale, provvedendo nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Civico ente — di far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di ragioneria di 1ª classe rag. Raoul Modesti.

Roma, addì 7 gennaio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di ragioneria di 1ª classe, rag. Raoul Modesti, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959.

Contingente numerico per l'anno 1959 delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1959 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavaliere di Gran Croce	n.	30
Grande Ufficiale	»	200
Commendatore	»	1.370
Ufficiale	»	2.400
Cavaliere	»	11.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI

(407)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1959.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma;

Visti lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto Ministeriale 24 marzo 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1957, con il quale l'avv. Vittorino Veronese è stato nominato, per il quadriennio 1957-60, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che l'avv. Vittorino Veronese ha presentato le dimissioni dalle predette cariche perchè chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Guido Carli è nominato, fino al compimento del quadriennio di cui alle premesse, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e del l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1959
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 7. — FLAMMIA

(425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guillaume Hurni, Console di Svizzera a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Gorizia e Udine

(302)

In data 7 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Corrado, Console onorario di Liberia a Venezia

(303)

In data 7 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Atilano Rojas Cordero, Vice console del Venezuela a Genova.

(304)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rosenga Edoardo, già esercente in Torino, via Principe Amedeo n. 31

Tali marchi erano contrassegnati col n. 37-TO

(286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 5148/3052 in data 29 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1958 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 216), è stata determinata in via definitiva in L. 20.905.981 (lire ventimilioni-novecentocinquemilanovecentottantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccabernarda (Catanzaro), della superficie di ettari 271.38.70 nei confronti della ditta BARRACCO Maria fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 15 luglio 1951, n. 696 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 6.984.561 (lire seimilioninovecentottantaquattromilacinquecentosessantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 27.885.000 (lire ventisettemilioniottocentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1

della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tali indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 269, dell'8 novembre 1958

Con decreto Ministeriale n. 4879/2783 in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1958 (registro n 21 Agricoltura, foglio n 5), è stata determinata in via definitiva in L. 27.381.508 (lire ventisettemilionitrecentottantunomilacinquecentotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) della superficie di ettari 187.32.04, nei confronti della SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto. SOCIETA ANONIMA BONIFICHE IDRAULICHE ED AGRARIE DEL MEZZOGIORNO) e trasferiti in proprietà al l'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 22 settembre 1950, n 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario)

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive numero 135 del foglio n 17, n. 22 del foglio n 18, numeri 32 33 e 29 del foglio n 20 per complessivi ettari 9.41.20, e le particelle in contestazione numeri 95 e 152 del foglio n 17 per complessivi ettari 4.56.00, per le quali sarà provveduto successivamente.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 10.581.433 (lire diecimilionicinquecentottantaquattromila quattrocentotrentatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 37.960.000 (lire trentasettemilioninovecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953 n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156 concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 224, del 16 settembre 1958

(244)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4984/2888 in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 1958 (registro 21 Agricoltura, foglio n 80), è stata determinata in via definitiva in L 17.424.204 (lire diciassettemilioni quattrocentoventiquattromiladuecentoquattro), la indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Palazzo San Gervasio (Potenza), della superficie di ettari 268.21.45 nei confronti della ditta BAULA' DE COULOMBIERS Maria fu Leopoldo, maritata DE FRAGUIER e trasferiti in proprietà al l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 3007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario)

Tale indennizzo non comprende la particella in contestazione n 10 del foglio n 1, di ettari 1.84.80, per la quale sarà provveduto successivamente

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 4.247.616 (lire quattromilioniduecentoquarantasettemilaseicentosedici)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841 del complessivo valore di L 21.665.000 (lire ventunomilioniseicentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952 n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 231, del 24 settembre 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4985/2889 in data 10 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 1958, registro n 21 Agricoltura, foglio n 81) è stata determinata in via definitiva in L 10.599.762 (lire diecimilionicinquecentonovantanovemilasettecentosessantadue) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Termoli (Campobasso), della superficie di ettari 103.53.62 nei confronti della ditta GRAZIANI Luigi fu Achille e GRAZIANI Achille di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n 4143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 2.583.438 (lire duemilionicinquecentottantatremilaquattrocentotrentotto)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950. n 841, del complessivo valore di L 13.175.000 (lire tredicimilionicentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952 n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 231, del 24 settembre 1958.

Con decreto Ministeriale n 4986/2890 in data 10 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 1958 (registro n 21 Agricoltura, foglio n 82) è stata determinata in via definitiva in L. 6.088.714 (lire seimilioniottantottomilasettecentoquattordici), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Severo (Foggia), della superficie di ettari 54.46.08 nei confronti della ditta MASSELLI Alfonso fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952 n 3431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1.538.755 (lire unmilionecinquecentotrentottomilasettecentocinquantacinque)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950 n 841, del complessivo valore di L. 7.626.000 (lire settemilioniseicentoventiseimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952 n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956 n 156 concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 231, del 24 settembre 1958

(245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 5 novembre 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 229, del 22 settembre 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 15 febbraio 1952, n. 70)	Ammontare interessi (art. 6 legge 15 marzo 1956, n. 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 5-11-1958 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	GIOVANNINI Albertina fu Zeffiro	Castelnuovo Val di Cecina	64.23.03	1923	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	4990/2894	23-12-58	21	20	3.045.000	830.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	« INDUSTRIE AGRARIE », Società con sede in Firenze	Volterra	470.93.23	3999	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	4991/2895	27-12-58	21	84	22.395.000	5.325.000	Id. Id.	Id.
3	ITALIANI Leone fu Giovanni .	Santa Marinella	136.89.40	2893	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	4992/2896	23-12-58	21	21	13.445.000	3.190.000	Id Id.	Id.
4	MASSIMO Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli, fu Francesco	Capena	272.08.65	3960	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	4993/2897	23-12-58	21	22	57.690.000	14.595.000	Id. Id.	Id.
5	RASPONI SPINELLI Leone fu Carlo	Laiatico	16.59.80	851	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	4994/2898	23-12-58	21	23	530.000	155.000	Id. Id.	Id.
6	ROSSI CIAMPOLINI Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliano di Umberto	Pomarance	95.42.34	1954	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	4995/2899	23-12-58	21	24	5.375.000	1.450.000	Id. Id.	Id.
7	SCHEIBLER Emilio di Felice .	Riparbella	73.44.47	1439	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	4997/2901	23-12-58	21	25	3.525.000	980.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 8 gennaio 1959

Visto, p il Ministro DATO

(151)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 6 novembre 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 226 del 18 settembre 1958 e n. 227 del 19 settembre 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi				Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70)	Ammontare interessi (art. 6 legge 15-3-1956 n. 156) (cap. nom.)	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 6-11-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. Agric.					
			Ha	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco laziale														
1	AMATI Alberico fu Romeo	Castelnuovo di Porto	33.79.99	2875	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	5003/2907	27-12-58	21	85	3 205.000	760.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	Defunta CIACCI Maddalena vedova ALDI-MAI in persona dei suoi eredi o aventi causa	Pitigliano	372.37.65	3804	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	5004/2908	27-12-58	21	86	29.510.000	7.510.000	Id Id	Id
3	Defunta CIACCI Maddalena vedova ALDI-MAI in persona dei suoi eredi o aventi causa	Manciano	1314.39.12	3803	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	5005/2909	27-12-58	21	87	50.040.000	12.740.000	Id Id	Id
4	OLIVIERI Filemone di Angelo, OLIVIERI Laura, Armando e Paolo fu Antonio	Civitavecchia	94.39.90	3969	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	5006/2910	27-12-58	21	88	12.890 000	3.110.000	Id Id	Id

Roma, addì 8 gennaio 1959

Visto, p il *Ministro*: DATO

(152)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione)

Con decreti Ministeriali in data 11 novembre 1958, sono state definitivamente determinate, ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle *ditte* di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità e interessi, al netto degli importi precedentemente liquidati, vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956 n. 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 227 del 19 settembre 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale riliquidazione indennità e interessi Data 11-11-1958 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ammontare lordo indennità riliquidata L.	Precedente liquidazione indennità: Decreto Presidenziale Gazzetta Uff. (avviso) Numero e data	Ammontare arrotondato indennità L.	Ammontare arrotondato differenza indennità dovuta (capitale nominale) L.	Ammontare arrotondato interessi sull'intero indennizzo o sulla differenza di indennizzo (capitale nominale) L.
	Ente Maremma tosco-laziale															
1	LUCIANI Nicola fu Venanzio	Cellere	39.61.30	1929	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	4998/2902	23-12-58	21	16	2.448.324,50	30-8-1954 / 235 del 18-11-54	1.640.000	805.000	440.000
2	LUCIANI Nicola fu Venanzio	Montalto di Castro	61.38.05	1930	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	4999/2903	23-12-58	21	17	3.591.708 —	30-10-1954 / 19 del 25-1-55	1.725.000	1.865.000	720.000
3	VIGNALI Giovanni Manfredo fu Viriato	Massa Marittima	142.75.50	2840	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53	5000/2904	23-12-58	21	19	15.603.644 —	30-8-1954 / 284 dell'11-12-54	15.095 000	505.000	(1) 130.000
4	VIGNALI Giovanni Manfredo fu Viriato	Gavorrano	119.72.58	2841	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53	5001/2905	23-12-58	21	18	11.458.324 —	30-8-1954 / 284 dell'11-12-54	11.325.000	130.000	(1) 30 000
5	VIGNALI Giovanni Manfredo fu Viriato	Gavorrano	131.33.06	3858	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	5002/2906	27-12-58	21	83	15.283.728 —	30-8-1954 / 284 dell'11-12-54	11.840.000	3.440.000	(1) 915.000

(1) Ammontare arrotondato degli interessi dovuti a conguaglio di quelli liquidati rispettivamente con i decreti Ministeriali numeri 4953/2857, 4954/2858 e 4955/2859 del 23 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale n.* 266 del 5 novembre 1958).

Roma, addì 8 gennaio 1959

Visto, p *il Ministro* DATO

(153)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati d'identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità italiane, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1948, n. 118, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle autorità italiane all'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Napoli i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

tipo Guzzi 500 telaio n. 574 motore n. 32148;
tipo Fiat 1100 telaio n. 259926 motore n. 295928;
tipo Fiat 1100 telaio n. illeggibile motore n. 281180

(334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958 registro n. 24, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Fiorini Ezio, usciere nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero e delle Intendenze di finanza avverso il provvedimento 15 luglio 1955, con cui è stata respinta l'istanza di inquadramento del predetto nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza ai sensi della legge 9 luglio 1954, n. 431

(172)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1958, registro n. 32 Finanze, foglio n. 388, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto il 28 febbraio 1957 dalla signora Conti Luigia in Carriaggio, applicata nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza, avverso il decreto Ministeriale 7441 del 3 luglio 1956, con il quale è stato disposto nei suoi confronti la revoca dell'assegno personale di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 con effetto dal 3 settembre 1955, data sotto la quale ella contrasse matrimonio con un funzionario dipendente dal Ministero delle finanze fruente di un maggiore analogo assegno

(290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società Adriatica ferramenta e metalli contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 22 marzo 1948, sullo scoperto, sito nel comune di Venezia Sestriere Santa Croce.

(417)

Diffide per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dottoressa Isabella Olivieri, nata a Corato (Bari) il 18 agosto 1922 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Bari il 5 settembre 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari

(293)

Il dott. Francesco Bobbio, nato a Sapri (Salerno) il 23 settembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Napoli il 19 dicembre 1951

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli

(271)

Il dott. Biagio Grimaldi, nato a Bari l'8 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere, rilasciatogli dall'Università di Messina a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina

(311)

Diffide per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Giuseppe De Michele, nato a Taranto il 1° luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Sassari, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari

(312)

Il dott. Davide Melillo nato a Ottati (Salerno) il 21 novembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e farmacia rilasciatogli dalla Università di Napoli il 2 gennaio 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1931-32.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli

(294)

Diffide per smarimento di diploma di laurea

Il dott. Zamuelis Machtus-Hirsens, nato a Riga (Lettonia) l'8 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 settembre 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1938-39

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(357)

La dottoressa Maria Polino, nata a Messina il 14 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia rilasciatole dall'Università di Messina a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1943-44

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina

(358)

Diffida per smarrimento di diploma

La signorina Concetta Fasolino, nata a Napoli l'8 ottobre 1904 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatole dalla Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1929-30

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli

(272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 26 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,95	621 —	621,18	621,05	621,25	621,40	621 —	621,50	621,40	621,30
$ Can.	642,50	642 —	641 —	641,25	641,40	641,94	641,50	642,50	642 —	642 —
Fr Sv.	144,30	144,08	144,16	144,09	144 —	144,15	144,09	144,20	144,16	144,12
Kr D.	90,15	90,10	90,10	90,095	90 —	90,11	90,10	90,11	90,11	90,10
Kr N.	87,25	87,18	87,17	87,16	87,10	87,16	87,15	87,15	87,15	87,15
Kr Sv.	120,23	120,08	120,08	120,08	120 —	120,12	120,06	120,25	120,12	120,10
Fol	164,98	164,78	164,75	164,765	164,70	164,85	164,775	164,85	164,83	164 80
Fr B	12,45	12,4275	12,4275	12,4275	12,425	12,44	12,4275	12,425	12,43	12.43
Fr Fr.	126.81	126,67	126,70	126,665	126,72	126,75	126,69	126,75	126,75	126,70
Lst	1746,40	1745,30	1745,25	1744.875	1745 —	1745,12	1745 —	1245 —	1745 —	1745,50
Dm occ	148.92	148,675	148,78	148,75	148,72	148,79	148,77	148,80	148 80	148,80
Scell Aust	24,01	23,96	23,97	23,965	23,90	23,97	23,95	23,968	23,96	23,965

Media dei titoli del 26 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,75
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	87 325
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82 75
Id 5 % (Ricostruzione)	95,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	92,90
Id 5 % 1936	99 275
Id 5 % (Città di Trieste)	93.025
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,85
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	102,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,25
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,10
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100.10
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1959

1 Dollaro USA	621.025
1 Dollaro canadese	641,375
1 Franco svizzero	144,09
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,155
1 Corona svedese	120,07
1 Fiorino olandese	164,77
1 Franco belga	12,427
100 Franchi francesi	126,677
1 Lira sterlina	1744,937
1 Marco germanico	148,76
1 Scellino austriaco	23,957

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nella concessione della croce al valor militare per attività partigiana, su proposta della Commissione di 2° grado presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore del tenente artiglieria in servizio permanente effettivo Olivetti Oscar fu Domenico e fu Malinverni Livia da Roma, classe 1900, pubblicata a pagina 1673 della *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1957, leggasi tenente colonnello.

(289)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale lungo la sponda sinistra del torrente Savena, in comune di Bologna.

Con decreto 28 luglio 1958, n 535, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale lungo la sponda sinistra del torrente Savena, in comune di Bologna segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 152, mappale 429, di Ha 0 05 02 indicato, in tinta gialla, nella planimetria, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(309)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'alveo abbandonato del cavo Canalino, in comune di Cavezzo (Modena).

Con decreto 28 luglio 1958, n. 540 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'alveo abbandonato del cavo Canalino, in comune di Cavezzo (Modena), segnata nel catasto dello stesso Comune alla sezione unica, fogli numeri 27 e 21, mappali 2863 ½ e 2236 ½, di complessivi Ha 0 26 00 quale risulta indicata nella planimetria 10 ottobre 1957 in scala 1 2000, rilasciata dall Ufficio tecnico erariale di Modena, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Monte Bardia », con sede in Dorgali (Nuoro), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1959, la Società cooperativa « Monte Bardia », con sede in Dorgali (Nuoro), costituita con atto del notaio dott Arcadio Bagella in data 18 marzo 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Useli Pietro

(300)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per l'assegnazione dei premi della Fondazione « Nicola Vacchelli » per l'anno 1959

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Veduto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 450, che approva il nuovo statuto della Fondazione « Nicola Vacchelli »,

Dispone:

Art. 1.

E' aperto il concorso per l'assegnazione dei premi della Fondazione « Nicola Vacchelli » per l'anno 1959.

Art. 2.

I premi sono tre:

a) un premio di carattere geografico, dell'importo di L. 150.000 (centocinquantamila);

b) un premio di carattere geodetico-topografico, dell'importo di L. 150.000 (centocinquantamila);

c) un premio di carattere cartografico, dell'importo di L. 100.000 (centomila).

Il premio indicato nella lettera *a*) sarà conferito a laureati da non più di otto anni. Per coloro che abbiano ottenuto più di una laurea, il termine decorre dalla data dell'ultima laurea conseguita.

I premi indicati nelle lettere *b*) e *c*) saranno conferiti a persone che abbiano compiuto studi e lavori di speciale importanza nel campo geodetico-topografico e cartografico, con preferenza per il personale addetto all'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

I titoli per i premi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 devono consistere in studi e lavori svolti rispettivamente nel campo geografico e nel campo geodetico-topografico.

I titoli per il premio di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 devono riguardare lavori nel campo cartografico, concernenti innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito.

Gli studi ed i lavori indicati nei precedenti commi non devono essere stati premiati in precedenti concorsi e possono essere anche inediti.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 100 (cento), dovranno pervenire, insieme ai titoli indicati nell'art. 3, alla segreteria della Fondazione Vacchelli presso il Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il giorno 31 marzo 1960.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il suo domicilio e il premio al quale aspira e deve dichiarare altresì, sotto la sua personale responsabilità, che gli studi e lavori presentati non sono stati premiati in precedenti concorsi.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea, per i soli concorrenti al premio di carattere geografico;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Alle domande potranno essere allegati documenti e pubblicazioni attestanti gli studi compiuti e la preparazione scientifica e tecnica dei candidati.

Roma, addì 10 gennaio 1959

Il presidente della Fondazione: Angelo BIANCHI

(382)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 8826 del 19 agosto 1958, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso ad otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Viste le dichiarazioni di rinuncia di alcune ostetriche vincitrici del concorso suddetto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate, dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse a seguito di rinunzia di altre candidate, per la sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Baccilieri Rosa: Visciano;
2) Urciuoli Caterina: San Paolo Belsito;
3) D'Agostino Francesca: Casamarciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 8 gennaio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(259)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 12273 del 30 ottobre 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1956;

Viste le rinunzie di alcuni candidati vincitori del concorso per le sedi messe a concorso;

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi a sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che li precedono in graduatoria e per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Maggio Antonio: Brusciano;
2) Miele Felice: San Paolo Belsito;
3) Talarico Massimo: Casola di Napoli;
4) Lacerenza Gennaro: Casandrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 12 gennaio 1958

Il prefetto: SPASIANO

(260)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.